

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	Carbone	Primo	Presidente
Dott. Antonio	Vella		Presidente di sezione
Dott. Salvatore	Senese		Presidente di sezione
Dott. Giovanni	Settimj		Consigliere
Dott. Antonio	Merone		Consigliere
Dott. Massimo	Bonomo		Consigliere
Dott. Umberto	Goldoni		Consigliere
Dott. Salvatore	Salvago		Consigliere
Dott. Francesco	Tirelli		Cons. rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Bozza Venturi Michele Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, via Nazionale 204, presso lo studio dell'avv. Alessandro Bozza, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

**contro**

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Baldini Renzo;

02869/09

Oggetto

ALLUVIONE

R.G.N. 2865/07

Cron. 2869

Rep. 965

Ud. 3/2/2009

115

- intimati -

per la cassazione della sentenza n. 149, depositata il 29/11/2005 dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

OGGETTO: Alluvione.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/2/2009 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentito l'avv. Bozza;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Domenico Iannelli, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

**La Corte,**

osserva quanto segue.

Con atto notificato a mezzo posta il 13/1/2007, Michele Antonio Bozza Venturi ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Baldini Renzo non hanno svolto attività difensiva e la controversia è stata decisa all'esito della pubblica udienza del 3/2/2009.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Emerge in fatto che nel 1984 Margherita Venturi si

è rivolta al Pretore di Pisa per ottenere ex art. 700 cpc la rimozione di quanto ancora esistente su di una parte di un più ampio terreno di sua proprietà, sito in golena dell'Arno, località Pisticchio del Comune di Pisa, che l'ex affittuario Renzo Baldini aveva continuato ad occupare anche dopo la scadenza del contratto.

Esaurita la fase cautelare ed iniziato il giudizio di merito, il Baldini si è difeso sostenendo che l'area in questione gli era stata concessa in godimento dall'Amministrazione del Demanio, cui risultava intestata in catasto al foglio 52, particelle 1 e 301 (di cui la seconda derivata dal frazionamento della prima per effetto della costruzione di un ponte).

Il giudice adito ha disposto allora la chiamata in causa del Ministero delle Finanze, il quale si è costituito eccependo in via preliminare che in considerazione degli accertamenti da essa implicati, la causa avrebbe dovuto essere trattata e decisa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

Il Pretore ha provveduto in conformità e la Venturi ha riassunto il processo davanti al competente TRAP, cui ha domandato di voler dichiarare l'obbligo del Baldini di liberare l'immobile che,

contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, le apparteneva in via esclusiva perché venutosi successivamente ed impercettibilmente ad unire all'altro terreno di sua proprietà, iscritto in catasto al foglio 52, particella 2.

Espletata l'istruttoria anche a mezzo di due consulenze tecniche di ufficio, il Tribunale Regionale ha pronunciato sentenza con la quale ha innanzitutto ricordato che le due particelle 1 e 2 erano tra loro contigue e si trovavano entrambe tra la riva e l'argine alto dell'Arno (più verso l'esterno quella intestata alla Venturi e accanto al fiume quella intestata al Ministero).

Dato atto di quanto sopra e precisato, altresì, che anche nel vecchio catasto leopoldino l'area di cui alla particella 1 risultava iscritta come "ripa dell'Arno" e, dunque, come area demaniale, il TRAP ha poi aggiunto che ad eccezione di una piattaforma in conglomerato cementizio realizzata su di essa dall'uomo, la predetta particella si trovava per intero al di sotto della linea di piena ordinaria, per cui faceva parte integrante dell'alveo del fiume e, come tale, non poteva essere di proprietà privata.

In considerazione di quanto sopra ha, perciò, ri-

gettato la domanda del Bozza Venturi (nel frattempo succeduto all'originaria attrice), liquidando in 4.000,00 euro le spese di lite dovute dal soccom-bente all'Amministrazione finanziaria.

Il Bozza Venturi si è gravato al Tribunale Superio-re delle Acque Pubbliche, che con ampi ed articola-ti argomenti, basati sulla coerente disamina delle precedenti CTU, ha rigettato il gravame in quanto il livello del sedime in contestazione era più bas-so di quello della piena ordinaria e questo bastava per affermarne la proprietà pubblica e negare, nel contempo, qualsiasi rilievo alla piattaforma su di esso costruita.

Il Bozza Venturi ha impugnato l'anzidetta statui-zioen, deducendo con il primo motivo la "violazione dell'art. 360, n. 5 cpc Omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia", in quanto il Tribunale Superiore si era "contraddetto, perché, mentre documenti, perizia ed i suoi ragionamenti davano atto che la proprietà Venturi era contigua, senza soluzione di continuità, con l'alveo del fiu-me, non lo (aveva) voluto dichiarare nel dispositi-vo" nonostante che fosse "la dovuta, esplicita ri-sposta a cui era tenuto anche ex art. 112 cpc".

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la

"violazione dell'art. 360, n. 3 e n. 5 cpc Viola-  
zione o falsa applicazione di una norma di diritto  
Omessa contraddittoria motivazione circa un punto  
decisivo della controversia", in quanto a fronte di  
una domanda "assolutamente teorica" consistente nel  
"riconoscere competergli il diritto all'alluvione  
giusta l'art. 941 cc", il TSAP aveva invece negato  
(per di più contraddittoriamente) che vi fosse sta-  
to "un acquisto per alluvione in favore del fini-  
timo terreno Bozza Venturi".

Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la  
"violazione dell'art. 360, n. 3 e 5 cpc Falsa ap-  
plicazione di norma di legge Omessa contraddittoria  
motivazione circa un punto decisivo della contro-  
versia", in quanto il TSAP aveva voluto trarre, da  
un passo della seconda CTU che aveva illustrato la  
presenza della succitata piattaforma in muratura,  
"l'erronea presunzione di un intervento antropico  
che avrebbe esso causato tutta l'amplissima allu-  
vione" che, invece, si era verificata esclusivamen-  
te per opera del fiume.

Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto la  
"violazione dell'art. 360, n. 5 cpc Omessa, con-  
traddittoria motivazione circa un punto decisivo  
della controversia", in quanto malgrado le proprie

puntuali osservazioni, il TSAP aveva finito per recepire acriticamente le conclusioni rassegnate dal secondo CTU in ordine al livello di massima piena ordinaria nel punto di cui si discuteva.

Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto "Ultrapetizione, art. 360, n. 3 cpc", in quanto pur avendo egli domandato "una semplice dichiarazione di principio" e, cioè, di "strabilire come il confine fra proprietà privata e quella demaniale corra lungo il filo, il livello della massima piena ordinaria", sia il TRAP che il TSAP avevano "voluto demandare ad un CTU la indicazione della linea di confine".

Con il sesto motivo, il ricorrente ha infine dedotto "Art. 360, n. 3 cpc. Violazione dell'art. 91 cpc in relazione al DM 127 dell'8 aprile 2004, di approvazione della tariffa forense ex art. 2233 cc", in quanto pur ammontando il valore della causa ad appena 84,60 euro, pari alla moltiplicazione per 200 del reddito dominicale di 0,43 euro, il TSAP non aveva liquidato le spese secondo il corrispondente scaglione (oscillante fra un minimo di 230,00 ed un massimo di 580,00 euro), ma nella misura "punitiva" di 4.120,00, che non potevano trovare giustificazione neppure nel contenuto delle difese

dell'Avvocatura.

Così riassunte le doglianze del Bozza Venturi, che ha formulato altrettanti quesiti di diritto a chiusura dei motivi secondo, terzo e quinto, osserva preliminarmente il Collegio che la sentenza impugnata è stata depositata il 23/11/2005 e, dunque, prima della entrata in vigore del D. Lvo n. 40/2006, che ha imposto l'obbligo di corredare di un pertinente quesito di diritto i motivi di cui all'art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4 cpc.

Esclusa, di conseguenza, qualsiasi necessità del Bozza Venturi di sottoporre alla Corte dei quesiti, devesi aggiungere che sempre in considerazione dell'anteriorità della sentenza gravata al 2/3/2006, la stessa non poteva essere censurata sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5 cpc, atteso che per costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, nel sistema precedente all'entrata in vigore del D. Lvo n. 40/2006 (della cui legittimità, genericamente contestata dal ricorrente in udienza, non v'è motivo di dubitare), le decisioni del TSAP non potevano essere impugnate per insufficienza o illogicità della motivazione, ma soltanto per totale mancanza, mera apparenza o contraddittorietà della stessa tale da non consentire di rico-

14

struire in alcun modo l'effettivo decisum (v., fra le più recenti in tal senso, C. Cass. SU 2007/8520 e 2007/17822).

Tenuto conto di ciò, va pertanto dichiarata l'inammissibilità dei motivi primo e quarto, con i quali il Bozza Venturi ha dedotto dei vizi di motivazione non rientranti nel novero di quelli sopra indicati.

Con il primo motivo, per la verità, il Bozza Venturi ha denunciato anche un'omessa pronuncia che, tuttavia, costituisce pur essa una doglianza non consentita perché relativa ad un vizio per il quale è prevista soltanto la possibilità di presentare istanza di rettificazione al medesimo Tribunale Superiore delle Acque (C. Cass. SU 2006/15617, 2008/11846 e 2008/13358).

Ugualmente inammissibile è anche il terzo motivo con il quale oltre a lamentare un indeducibile vizio di motivazione, il Bozza Venturi ha denunciato pure una (insussistente) violazione di legge di cui, però, non va tenuto conto perché in tesi scaturita da un (altrettanto insussistente) errore nella ricostruzione della realtà fattuale che, per quanto sopra detto, non avrebbe potuto essere sindacato in questa sede nemmeno nel caso in cui fos-

se stato realmente commesso.

Il secondo motivo, con il quale pur lamentando anche un vizio di motivazione il Bozza Venturi si è, in realtà, limitato a denunciare una violazione di legge, è invece ammissibile ma, al pari del quinto infondato, non soltanto perché stante l'impossibilità di domande "assolutamente teoriche" od integranti delle mere "dichiarazioni di principio", le richieste del Bozza Venturi avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili nel caso in cui fossero state realmente da interpretare nel limitato senso indicato nel ricorso, ma anche perché con la pronuncia impugnata il Tribunale Superiore non ha negato i potenziali diritti della particella n. 2 né ha escluso la sua contiguità con l'Arno, ma ha soltanto precisato che nel punto in contestazione, l'alveo del fiume era rappresentato dalle particelle 1 e 301, rispetto alle quali non vi era stato alcun acquisto per alluvione da parte dei danti causa dell'appellante.

Il sesto motivo è inammissibile, in quanto il Bozza Venturi non avrebbe potuto limitarsi a sostenere che in base al reddito dominicale il valore della causa avrebbe dovuto essere fissato in 84,60 euro, ma in base al principio di autosufficienza


del ricorso avrebbe dovuto ancor prima chiarire in quale atto del processo figurava l'indicazione del predetto reddito, in mancanza del quale il valore della causa avrebbe dovuto essere quantificato sulla base degli atti ovvero in misura indeterminata (art. 15 cpc) salva sempre restando per il giudice, ai sensi dell'art. 4 del DM n. 127/2004, la facoltà di adeguare la liquidazione delle spese alla reale importanza della causa che, nel caso di specie, aveva fra l'altro comportato l'espletamento di ben due lunghe e laboriose indagini peritali.


Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.


La Corte, a Sezioni Unite,  
rigetta il ricorso.

Roma, il 3 febbraio 2009

IL CONSIGLIERE EST  


IL PRESIDENTE  


IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista  


Depositata in Cancelleria  
- 6 FEB. 2009  
oggi, .....  
IL CANCELLIERE a  
Giovanni Giambattista  
  
a